

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede di TRIESTE

Prot. 5462 del 12/03/19

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 e dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980 della rivendita ordinaria n. 31 nel Comune di Duino Aurisina (TS), vacante del titolare, già ubicata in Località Aurisina Stazione, 27, da ubicare nella zona così delimitata: Comune di Duino Aurisina (TS): Località Aurisina Stazione dal n. 18 al n. 44 tutti i locali commerciali idonei.

L'Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia, visto l'esito del concorso, di cui all'avviso pubblicato in data **03.01.2019**, per l'assegnazione della rivendita ordinaria n. 31 in **Duino Aurisina (TS)**, il cui aggio tabacchi nell'anno **2017** è stato di € **1.303,60**, ha determinato di assegnare in concessione la suddetta rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384/1980.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in € 1.100,00 (**euro Millecento/00**) la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di anni 3 (tre), nei modi prescritti a chi corrisponderà la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata, a distanza non inferiore a **metri 600** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, corredata da marca da bollo nella misura di legge conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, dovrà essere contenuta in busta chiusa recante la seguente dicitura: "**Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita vacante n. 31 nel Comune di Duino Aurisina (TS)**".

La predetta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia - Via Malaspina, 24 - 34147 TRIESTE, dovrà pervenire entro il giorno **31.05.2019**.

Non saranno prese in considerazione le offerte prive della documentazione relativa all'avvenuto deposito provvisorio di seguito specificato e quelle pervenute oltre il termine indicato.

Non farà fede, a tal fine, il timbro postale e non saranno ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

L'offerta dovrà indicare, in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'Agenzia all'atto del conferimento. Tale somma dovrà essere espressa in euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di deposito provvisorio, rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di TRIESTE – Corso Cavour 13 - con la seguente causale: **“costituzione deposito provvisorio a favore dell'Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia, a garanzia della partecipazione alla gara d'appalto per la rivendita di generi di monopolio da istituirsi nel Comune di Duino Aurisina (TS) per l'ammontare di € 55,00 (euro Cinquantacinque/00).**

Il deposito provvisorio non deve essere contenuto nella stessa busta in cui è inserita l'offerta, ma va tenuto separato in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno svincolati e restituiti nei modi prescritti. Quello dell'assegnatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione degli adempimenti, ovvero, in caso di rinuncia al conferimento, se ne provvederà all'intero incameramento.

A parità di migliore offerta, si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso questo Ufficio, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico indirizzato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi – Ufficio Gestione Monopolio Rivendite Tabacchi – Piazza Mastai 11, 00153 Roma o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Trieste, 12/03/2019

Il Funzionario delegato

(provv.to n. 53 del 02/01/2019)

Clara Bellon

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Legisl. 39 del 1993

MODELLO DELL'OFFERTA

(da riprodurre corredata di una marca da bollo di € 16,00)

Io sottoscritto/a (cognome e nome),
nato/a il.....a,
residente a
(C. F.....) mi impegno ad assumere
in appalto, per nove anni, l'esercizio della rivendita generi di monopolio n.
31 in Duino Aurisina (TS) sotto la stretta osservanza delle disposizioni in
vigore, obbligandomi al pagamento in una unica soluzione, all'atto del
conferimento, della somma di € (Euro
.....).

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che in caso di
aggiudicazione potrò disporre del locale sito in via
..... n., del Comune di
..... ove intendo ubicare la
rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione
previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957ⁱ o nella
situazione di cui all'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980ⁱⁱ ,
obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Ufficio, ogni
eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18ⁱⁱⁱ della legge n.
1293 del 22 dicembre 1957.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità
della concessione, dovrò conseguire, entro i sei mesi successivi, il
certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del
D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di
impegnarmi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato
all'Ufficio di Trieste competente per territorio.

Allego una copia di un documento di riconoscimento

FIRMA

-
- i Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Ufficio consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con i Monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- ii Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;
- iii Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio dei Monopoli, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.
L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Ufficio, l'interessato ne abbia rimosso la causa.